

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 286/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, DEIANA

il 24 novembre 2015

Proroga del contratto di servizio di continuità territoriale marittima tra la Sardegna,
le isole minori e la Corsica

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In data 15 gennaio 2015, la prima sezione civile del Tribunale di Cagliari ha accolto il ricorso presentato da SAREMAR in data 1° luglio 2014 per la domanda di concordato preventivo, di natura liquidatoria, con cessione di tutti i beni aziendali (flotta marittima) entro il termine del 31 dicembre 2015 e con autorizzazione, entro la medesima data, all'esercizio in continuità dell'attività aziendale (ex articoli 160-161 della legge fallimentare).

Il citato concordato è stato omologato il 22 luglio 2015 da parte del Tribunale, il quale ha provveduto altresì alla nomina dei commissari giudiziali (liquidatori) e dei componenti del comitato dei creditori.

La SAREMAR Spa, all'esito della procedura di concordato preventivo, cesserà di svolgere qualsiasi attività. Tutte le operazioni di cessione dei relativi beni aziendali sono poste in capo ai commissari liquidatori.

Detta situazione comporterà l'estinzione della SAREMAR Spa e per tale motivo non potrà più farsi luogo alla sua privatizzazione così come inizialmente prevista dall'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2012, n. 15, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasporti", e successive modifiche integrazioni.

Contestualmente alle richiamate attività liquidatorie, l'Amministrazione regionale ha provveduto ad avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento dei collegamenti di cabotaggio marittimo nonché alla stipula del relativo contratto di servizio.

A tal fine, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 19 giugno 2015,

n. 15, l'Amministrazione ha provveduto alla individuazione di un apposito soggetto specialistico idoneo allo svolgimento delle attività di supporto tecnico, economico-finanziario e legale alla correlata procedura di gara.

Gli oneri relativi all'affidamento del servizio pubblico sono a carico del bilancio dello Stato, in virtù del combinato disposto dell'articolo 19-ter del decreto legge n. 135 del 2009 (convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166) e dell'articolo 8, comma 13-septies, del decreto legge n. 78 del 2015 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125).

Con riferimento alle disposizioni delle norme sopra richiamate l'Assessorato regionale dei trasporti, con nota del 26 agosto 2015, ha chiesto all'amministrazione statale competente alcuni chiarimenti necessari e propedeutici ai fini della definizione della procedura di gara. Tali chiarimenti, tra l'altro, hanno riguardato:

- 1) l'importo annuale delle risorse statali destinate alla copertura degli oneri di servizio pubblico;
- 2) l'annualità dalla quale decorre l'assegnazione delle risorse e fino a quale annualità ne è prevista l'erogazione;
- 3) la destinazione dei ribassi d'asta.

La risposta dell'amministrazione statale, malgrado i solleciti, è pervenuta solo in data 6 novembre 2015. Le attività propedeutiche alla pubblicazione del bando in argomento, per le quali l'Assessorato dei trasporti è supportato da un consulente legale e da un consulente economico-finanziario - individuati, come sopraddetto, con apposita selezione secondo le previsioni della richiamata legge regionale n. 15 del 2015 - hanno, conseguentemente, subito un rallentamento rispetto ai tempi previsti.

Nelle more della conclusione della richiamata procedura per l'individuazione dell'aggiudicatario del servizio, è tuttavia necessario non interrompere il servizio essenziale di cabotaggio marittimo. A tal fine, dati i tempi brevi a disposizione e considerata la tipologia del servizio in parola si è ritenuto più efficace non procedere tramite gara per l'assegnazione del servizio fino all'affidamento al nuovo soggetto aggiudicatario, ma garantire la prosecuzione dell'attuale livello di servizio pubblico, attraverso la proroga del contratto di servizio in essere con la SAREMAR Spa fino al 31 marzo 2016, e comunque non oltre l'affidamento dei servizi di trasporto in argomento al nuovo soggetto aggiudicatario, se anteriore.

A tale proposito, ed al fine di non incorrere in violazioni della normativa europea applicabile nel caso specifico, si dà atto che in data 29 ottobre 2015, a Bruxelles, si è tenuto un incontro con i competenti organi dell'Unione europea. Nel corso della riunione è stata concordata, in particolare, la possibilità di un'ulteriore proroga del contratto di servizio sopracitato, considerato anche che all'esito della procedura di concordato preventivo la SAREMAR Spa cesserà di svolgere qualsiasi attività.

Sull'ipotesi di procedura di proroga, inoltre, in data 11 novembre 2015, si sono formalmente espressi i commissari giudiziali del concordato preventivo SAREMAR, che hanno dato parere positivo purché le necessarie risorse finanziarie trovino copertura fuori dalle disponibilità della società medesima.

Il presente disegno di legge si prefigge, quindi, di disporre idonea proroga dell'attuale contratto di servizio in essere con SAREMAR Spa fino al 31 marzo 2016, estendendo, per il suddetto periodo l'autorizzazione di spesa già prevista dal combinato disposto dell'articolo 5, comma 32, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7, e dell'articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 26, imprecisate le competenze dell'organo giudiziario.

Posto che la richiamata autorizzazione di spesa è stata quantificata annualmente fino ad euro 16.000.000, gli oneri scaturenti dal presente disegno di legge sono valutati fino ad euro 3.900.000 comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto a termini di legge.

Agli oneri si fa fronte con le disponibilità in conto della UPB S07.06.001 (Trasporto pubblico locale) del bilancio della Regione per gli anni 2015-2017, che non si prevede di utilizzare nell'immediato. Il presente disegno di legge non produce pertanto ulteriori aggravii a carico del bilancio regionale.

Tecnicamente il disegno di legge in argomento si compone di tre articoli così di seguito composti:

Articolo 1 - Dispone, in attesa del materiale affidamento della procedura ad evidenza pubblica prevista dall'articolo 8, comma 13-septies, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, la proroga, fino al 31 marzo 2016, del contratto di servizio sottoscritto con la Sardegna regionale marittima - SAREMAR Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2012, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti), e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'autorizzazione della correlata spesa, per l'anno 2016, fino ad euro 3.900.000 (UPB S07.06.001).

Articolo 2 - Reca proposta di copertura finanziaria dei correlati oneri.

Articolo 3 - Specifica i termini dell'entrata in vigore dell'adottanda legge.

Relazione tecnica

Gli oneri derivanti dal presente disegno di legge ammontano complessivamente ad euro 3.900.000.

Gli stessi trovano copertura nell'ambito della UPB S07.06.001 (Trasporto pubblico locale) del bilancio pluriennale 2015-2017 mediante permutazione di preesistenti autorizzazioni di spesa con contestuale diminuzione dei relativi stanziamenti.

Le spese conseguenti al citato disegno di legge non producono pertanto, ad oggi, alcun ulteriore aggravio sulle finanze regionali.

Nello specifico i sopraccitati stanziamenti di competenza del bilancio pluriennale risultano essere i seguenti:

Capitolo	Oggetto	Esercizio	Importo utilizzabile
SC07.0619	CCNL Autoferrotranvieri	2016	3.900.000
Totale			3.900.000

Le rimodulazioni per l'anno 2016 poste a copertura del presente disegno di legge dovranno comunque trovare rifinanziamento nell'ambito della manovra finanziaria per gli anni 2016-2018, posto che le stesse conseguono ad autorizzazioni di spesa la cui valutazione è demandata alla legge annuale di bilancio.

Ciò premesso, appare opportuno ai sensi del disposto di cui all'articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, dare conto dei criteri adottati per la quantificazione della spesa scaturente dalla proroga del contratto di servizio di trasporto pubblico di cabotaggio marittimo in essere con SAREMAR Spa oggetto del disegno di legge in argomento.

Si premette che la Regione, ai sensi del vigente contratto di servizio, ripiana l'effettivo disavanzo economico-gestionale maturato nell'esercizio dei servizi di collegamento marittimo.

Dall'analisi dei dati gestionali del 1° trimestre e 1° semestre degli esercizi 2013, 2014 e 2015 relativi ai costi sostenuti da SAREMAR Spa, emerge la situazione seguente (IVA 10 per cento inclusa):

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Media
1° Trimestre	3.952.872,42	3.973.938,15	3.556.845,27	3.827.885,28
1° Semestre	8.223.206,43	7.615.291,95	6.816.013,26	7.551.503,88

Posto che dall'analisi dei dati sopra evidenziati l'andamento dei costi del trimestre non appare riconducibile ad una serie storica determinata, si ritiene opportuno utilizzare, quale base di calcolo dei costi derivanti dalla proroga in argomento, la media aritmetica semplice dei dati relativi al periodo 2013-2015.

Detta media, pari ad euro 3.827.685,28, è stata quindi prudenzialmente approssimata per eccesso ai valori finali di euro 3.900.000.

RELAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE GOVERNO DEL TERRITORIO, PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, EDILIZIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO E DELLE COSTE, PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE, POLITICHE ABITATIVE, LAVORI PUBBLICI, PORTI E AEROPORTI CIVILI, MOBILITÀ E TRASPORTI

composta dai Consiglieri

SOLINAS Antonio, Presidente - TATTI, Vice presidente - LAI, Segretario - FASOLINO, Segretario - DEMONTIS - LAMPIS - MELONI - PERU - UNALI - ZANCHETTA

pervenuta il 2 dicembre 2015

La Quarta Commissione, nella seduta del 1° dicembre 2015, ha preliminarmente audito l'Assessore regionale dei trasporti che, dopo aver illustrato nei dettagli il disegno di legge, ha rappresentato l'esigenza di approvarlo con la massima consentita urgenza per addivenire alla proroga tecnica del contratto di servizio con la SAREMAR, nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento dei collegamenti di cabotaggio marittimo tra la Sardegna, le isole minori e la Corsica, nonché alla stipula del relativo contratto di servizio. In sede di esame dei singoli articoli la Commissione, condivisa l'esigenza di approvare celermente il disegno di legge, ha inoltre suggerito di prevedere che nell'articolo 1, accanto al termine di proroga fissato al 31 marzo 2016, si prevedesse, in alternativa, la successiva data di aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica per scongiurare l'interruzione del servizio pubblico in caso di minimi ritardi nell'espletamento delle procedure di gara rispetto al termine del 31 marzo 2016.

La Commissione, nella seduta del 2 dicembre 2015, acquisito il parere favorevole della Commissione Bilancio, ha approvato all'unanimità il testo per l'Aula.

La Commissione Bilancio, nella seduta del 2 dicembre 2015, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento, ed ha nominato, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento, relatore in Aula il Presidente.

TESTO DEL PROPONENTE**TESTO DELLA COMMISSIONE**

Art. 1

Art. 1

Proroga del contratto di servizio

Proroga del contratto di servizio

1. Nelle more del completamento della procedura ad evidenza pubblica prevista dall'articolo 8, comma 13-septies, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), è prorogato, fino al 31 marzo 2016, il contratto di servizio sottoscritto con la Sardegna Regionale Marittima - SAREMAR Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2012, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti) e successive modifiche e integrazioni nonché la correlata spesa, per l'anno 2016, per euro 3.900.000 (UPB S07.06.001).

1. Nelle more del completamento della procedura ad evidenza pubblica prevista dall'articolo 8, comma 13-septies, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), è prorogato, fino al 31 marzo 2016, e comunque non oltre la successiva data di aggiudicazione della gara, il contratto di servizio sottoscritto con la Sardegna Regionale Marittima - SAREMAR Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2012, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti) e successive modifiche e integrazioni nonché la correlata spesa, per l'anno 2016, per euro 3.900.000 (UPB S07.06.001).

Art. 2

Art. 2

Norma finanziaria

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 3.900.000 per l'anno 2016, si fa fronte mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalle leggi 27 febbraio 2004, n. 47 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative) e 22 aprile 2005, n. 58 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica), iscritta in conto della UPB S07.06.001 (cap. SC07.0619) del bilancio della Regione per lo stesso anno.

(identico)

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 3

Entrata in vigore

(identico)